

AGEVOLAZIONI

Assenza di continuità tra nuova e vecchia ppc

di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 19909 del 20 settembre 2016**, ha **ribadito** come l'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004 abbia **esteso** anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i **benefici fiscali** di cui all'articolo 1, L. 604/1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, **senza** richiedere altresì la **sussistenza** in capo a detto imprenditore delle **condizioni** di cui all'articolo 2, n. 1, L. 604/1954, poiché tali requisiti sono **dettati** per il **solo coltivatore diretto** e incompatibili con la nuova figura professionale che il Legislatore intende incentivare.

In considerazione di tale principio di assenza di soluzione di continuità tra le due norme, ai fini della **fruizione** del beneficio della cd. ppc, **non è necessaria** la **produzione** all'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, del **certificato** rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario **entro 3 anni** dalla registrazione dell'**atto**. Ed invero il Legislatore, con l'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004, secondo cui "*All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto*", ha inteso **riconoscere** a favore dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) un'**agevolazione** del tutto **nuova, differente** da quella prevista a favore del coltivatore diretto, avente la **funzione** di **promuovere** la **nuova imprenditoria** agricola; un'agevolazione che, perciò, **prescinde** dai **requisiti** in precedenza da certificare, come si evince dall'incompatibilità degli stessi rispetto all'imprenditore agricolo professionale (IAP). Ne consegue che la funzione dell'incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola non può ritenersi subordinato all'esistenza, da certificare, di requisiti che, nella sostanza, la neghino.

In senso **conforme** la precedente **sentenza n. 16071/2013**.

Del resto, la stessa **Agenzia delle entrate**, si era espressa in maniera chiara in merito all'estendibilità o meno dei requisiti previsti dalla L. 604/1954 all'agevolazione introdotta, a regime, con la L. 25/2010, concludendo per il carattere innovativo della nuova previsione legislativa, con la risoluzione n. 36/E/2010.

Infatti, evidente è la **discrasia** dal punto di vista del **requisito soggettivo** richiesto, dove, per il **passato** si aveva riguardo all'**attività manuale** di lavorazione della terra resa dal beneficiario, **prescindendo** dall'**iscrizione** nella relativa gestione previdenziale, mentre **attualmente** è requisito **prioritario**, per poter accedere all'agevolazione, l'**iscrizione** nella relativa **gestione previdenziale ed assistenziale** tenuta presso l'INPS del beneficiario dell'agevolazione.

In tal senso depone l'attuale [articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004](#), ai sensi del quale *"All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto"*.

Qualche considerazione deve essere fatta in merito all'**iscrizione** del soggetto IAP alla gestione agricola INPS.

Infatti, se è vero che ai sensi dell'articolo 1, **comma 5-bis** *"L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura"*, tale previsione deve essere letta in diretta **connessione** con il comma 4 richiamato.

Dalla lettura congiunta, a parere di chi scrive, ne deriva l'**obbligatorietà** di iscrizione alla **gestione di competenza** che nel nostro caso è ovviamente quella agricola, **tuttavia, nel caso di impossibilità** di iscrizione **per l'esistenza** di una **posizione** già **in essere** presso l'Istituto, questo **non comporta il venir meno della qualifica** ma riverbererà i suoi effetti dal punto di vista dell'inibizione all'accesso delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie.

E questo a **maggior ragione** laddove, ad esempio, il nostro IAP, fruisca dell'abbattimento delle percentuali relative a reddito e tempo di lavoro dedicato all'attività, nel caso in cui eserciti in **zone svantaggiate** come individuate all'[articolo 17 del Regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#).

Se così non fosse e se quindi si ritenesse obbligatorio a prescindere l'iscrizione INPS, **mal si comprenderebbe** perché l'articolo 1, **comma 2**, D.Lgs. 99/2004 **deleghi le Regioni** alla **verifica** del possesso dei requisiti richiesti, **salvo concedere**, come logica impone, all'**INPS**, di svolgere, **ai fini previdenziali**, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. 476/2001.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►►